



Servizio OOPP-Patrimonio-Ambiente-Ecologia

P.G. 19488 /2017
Pratica paesaggistica n.2 /2017
Rif.to prot. 2289/2017

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA n. 2 / 2017
(ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 22.01.2004 n. 42)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 4 e s.m. ed i. che definisce i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici ed in particolare gli artt. 136-142 secondo i quali i beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica non possono essere trasformati in assenza della necessaria autorizzazione;
- il DPR 13.02.2017, n. 31 di approvazione del "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata";
- l'art. 80 della L.R. 11/03/2005 n.12 e s.m. ed i. che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni;
- il Decreto di Regione Lombardia n.2691 del 14.03.2017 di conferma dei requisiti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche alla Città di Curtatone e riconoscimento della Commissione Paesaggistica approvata con D.G.C. 33 del 08.02.2017;
- la nomina Dirigenziale prot. 9362 del 19.04.2017;

DATO ATTO che il regolamento per il funzionamento della commissione paesaggistica modificato con D.C.C. 52 del 30.11.2017 prevede all' ART. 2 – "Istituzione, competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio" che la Commissione per il Paesaggio esprima pareri in particolare su: "(...) irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. ed i. in materia paesaggistica ed accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. ed i.(...)"

VISTI:

- l'avvio del procedimento al Sig. Ciancia Ottavio prot. 28360 del 18.11.2016 ai sensi della L.7 agosto 1990, n. 241 e s.m. ed i. per i provvedimenti conseguenti alla verifica dell'esecuzione di opere edili in mancanza di autorizzazione paesaggistica;
- La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica prot.2289 del 31.01.2017 per: "Porticato in legno ad uso posto auto / casetta arredo giardino in legno/ muretto di contenimento terreno con recinzione" realizzati in Via Rossini, 7/E – id. catastale F.6 mapp. 354 sub 1 e 2;
- il parere della Commissione per il Paesaggio prot. 4311 del 23.02.2017;
- la documentazione integrativa prot. 5225 del 06.03.2017 che specifica che la casetta/arredo giardino non è infissa stabilmente al suolo;

PRESO ATTO che l'intervento necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. f) del D.Lgs 22/01/2004 n. 42, in quanto ricade in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico ovvero, entro i limiti del Parco Regionale del Mincio, ricompreso nell'elenco dei

parchi regionali di cui alla D.G.R. 15/03/2006 n. 8/2121 e istituito con L.R. 08/09/1984 n. 47, mentre il Piano Territoriale di Coordinamento è stato costituito con D.G.R. 7/193 del 28/06/2000 e colloca la zona in oggetto in "Zona di iniziativa comunale orientata" art. 24 NTA;

VISTA la circolare 26.06.2009 n. 33 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali circa il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario e, nello specifico, la definizione dei termini "lavori", "superfici utili" e "volumi" indicati nell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTA la nota 13.09.2010 n. 16721 di prot. dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali circa ulteriori chiarimenti in merito al procedimento per l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167, commi 4 e 5, del codice per i beni culturali e del paesaggio;

VISTO il parere favorevole della Commissione Comunale del Paesaggio prot. 4311 del 23.02.2017 con il quale, in particolare: "(...) su richiesta del comune la Commissione suggerisce l'applicazione della sanzione minima stante l'irrilevante impatto nel contesto";

VISTO il parere del Parco del Mincio, favorevole, prot. 7177 del 28.03.2017;

DATO ATTO CHE con lettera prot 7427 del 30/03.2017 è stato richiesto il parere vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova con sede in Brescia, Via Gezio Calini, 26, che la richiesta è stata ricevuta il 03.04.2017 e che sono decorsi i termini di cui all'art.181, c.1-quater del D.Lgs 42/2004;

VISTA relazione del responsabile paesistico prot.19009/2017, in atti che certifica l'assenza di danno ambientale;

VISTO, relativamente all'importo dell'indennità pecuniaria, l'art. 83 della L.R. 11.03.2005, n. 12, "Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio" che dispone al c.1 che "L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro";

DATO ATTO che trattandosi di elementi di arredo esterno che non incrementano il valore dell'immobile né per valore dei materiali utilizzati, facilmente deperibili, né per gli usi cui sono destinati, che non sono tali da procurare ricavi al proprietario, non si individua un significativo profitto inteso come "differenza" tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per l'esecuzione della stessa, o "vantaggio economico che il trasgressore ritrae dall'opera, a prescindere dal momento in cui interviene la scoperta o l'auto-denuncia ovvero dalla data di ultimazione" (TAR Brescia n.00388(2008 Reg.Sen, N.00004/2006 Reg.Ric.);

RITENUTO pertanto, anche alla luce del citato parere della Commissione del Paesaggio che l'importo della sanzione paesistica vada stabilito nella misura minima di €. 500,00 (euro cinquecento,00) di cui all'art. 83, c.1 della L.R. 12/2005 e s.m. ed i.;

VISTA la determinazione n. 596 del 09.08.2017 in merito all'applicazione della sanzione paesistica;

ACCERTA ai sensi dell' art 167 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42

la compatibilità paesaggistica delle opere edilizie eseguite in assenza dell'autorizzazione paesaggistica dal Sig. Ciancia Ottavio, residente in Grazie di Curtatone Via Rossini n. 7/E, F.6 mapp. 354, e come meglio specificate in premessa e di cui agli elaborati progettuali allegati al presente atto -in unica copia- e di seguito indicati:

- Relazione tecnica e fotografica
- Tav. 1 e 2
- Tav. 3 del 03.02.2017
- la documentazione integrativa prot. 5225 del 06.03.2017;

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo allegato al D.Lgs. n. 104/2010 ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento:

1. *senza gli elaborati progettuali, è pubblicato su MAPEL di Regione Lombardia;*
2. *è affisso all'albo pretorio comunale per il periodo di 15 gg. consecutivi;*
3. *diviene efficace dal suo rilascio (data di emanazione)*

Curtatone, lì 14.08.2017



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Anna Rita Dall'Olio